



**Al Dirigente Generale
Cesare PATRONE
SEDE**

**e p.c. Al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Maurizio MARTINA
SEDE**

**Al Presidente
delle Relazioni Sindacali
Alessandra STEFANI
SEDE**

Egr. Sig. Cesare Patrone,

le scriventi OO.SS., nel riscontrare la nota prot. n. 230/Ris. In data 27 settembre 2016 e dei relativi allegati, contestano *in primis* il contenuto della nota prot. 288/Ris. in data 20 settembre 2016 dell'Ufficio Relazioni Sindacali, che effettua una ricostruzione della riunione sindacale fin troppo di parte.

È necessario innanzitutto rilevare che i dubbi sull'individuazione dei corretti istituti delle relazioni sindacali in merito all'applicazione dell'articolo 12 del DPR 164/2002 erano tutti di parte pubblica, perché è fin troppo chiaro – almeno a chi ha speso gran parte della propria vita professionale nell'attività sindacale – la differenza tra informazione preventiva e consultazione, sia nella forma che nella sostanza e, soprattutto, nelle materie di pertinenza dell'uno e dell'altro istituto contrattuale.

Solo la perfetta ed approfondita conoscenza del sistema delle relazioni sindacali ha impedito, norme alla mano, che si perpetrasse una inaccettabile violazione delle regole e che venisse meno il corretto rapporto tra amministrazione e sindacati durante la riunione, cosa che poi invece è puntualmente accaduta in virtù del reiterato tentativo, maldestro ed ingiustificato, di far allegare surrettiziamente al verbale un documento dal contenuto sconosciuto e non pertinente con l'argomento all'ordine del giorno.

Si rappresenta infatti che nel corso della riunione, convocata dall'Ufficio Relazioni Sindacali in ottemperanza a quanto disposto dalla S.V. con nota prot. 63033 della sua Segreteria in data 13 settembre 2016, erano oggetto di trattazione esclusivamente le materie inerenti l'istituto della consultazione, così come previsto dall'articolo 27 del succitato DPR 164/2002, con particolare riguardo al contenuto della lettera b), e cioè *“la gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale ed assistenziale”*.



Ciò che è grave e che segna un solco profondo, in quanto arbitraria e irrispettosa dei diritti di agibilità sindacale è (i) l'affermazione di "avere esaurito la consultazione" contenuta nella vs nota 230, (ii) l'aver diramato affermazioni imprecise e scorrette circa la posizione sindacale in tale occasione (iii) l'aver diramato la chiusura della consultazione e le affermazioni non veritiere sulla posizione sindacale a tutto il personale, anche in ordine alla supposta concordia nel ritenere gli atti amministrativi di prossima emanazione non soggetti al DPR 164/2002, travalicando le corrette relazioni sindacali.

Purtroppo la consultazione non è stata preceduta dalla preventiva "adeguata informazione" e quindi è stato necessario formulare richieste di chiarimenti puntuali e circostanziate, ben riassunte nella parte di verbale relativo alle dichiarazioni delle sigle sindacali, tuttora ancora inevase. Come la S.V. ha giustamente rilevato e finalmente ammesso, "lo stato di incertezza e preoccupazione che un cambiamento certamente radicale, come quello previsto dal decreto legislativo, può ingenerare negli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato", impone che ai quesiti posti dalle OO.SS. per conto di tutto il personale forestale vengano date risposte compiute ed altrettanto puntuali, perché sulla base di quelle risposte ogni dipendente potrà effettuare, almeno in minima parte, le proprie valutazioni.

Solo dopo un nuovo confronto, successivo all'invio delle risposte ai quesiti proposti nel corso della riunione del 20 settembre 2016, potrà forse dichiararsi conclusa la consultazione.

Va in ultimo nuovamente evidenziato che il procedimento preordinato all'adozione dei provvedimenti con i quali verranno individuate le unità di personale da assegnare a ciascuna delle amministrazioni indicate all'articolo 12, comma 1, del decreto in argomento, è viziato *ab origine*, dalla tenuta dei fascicoli personali e degli stati matricolari di numerosissimi dipendenti, come testimoniato dagli accessi effettuati in questi giorni, in maniera lacunosa, incompleta e non conforme alle norme vigenti e quindi deve essere sospeso. In assenza di atti in autotutela entro tre giorni dalla data di ricezione della presente, verranno attivati contenziosi per tutelare il diritto dei dipendenti di avere una corretta valutazione della propria documentazione completa e tenuta secondo i dettami del DPR 686/1957.

Roma, 3 ottobre 2016

f.to Marco
Moroni

f.to Danilo
Scipio

f.to Andrea
Laganà

f.to Pompeo
Mannone

f.to Francesca
Fabrizi

f.to Maurizio
Cattoi